

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/824 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il paragrafo 3 della raccomandazione 21-09 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico («ICCAT») ⁽²⁾ vieta la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale, intero o in parti, catturato nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT nel 2022 e nel 2023.
- (2) Al fine di garantire la coerenza tra la raccomandazione 21-09 e il diritto dell'Unione europea, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi alle navi dell'Unione che pescano lo squalo mako dell'Atlantico settentrionale come cattura accessoria.
- (3) È opportuno pertanto modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione ⁽³⁾ per includervi nuove disposizioni che corrispondano alle condizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 21-09 per l'esercizio della pesca.
- (4) Poiché la raccomandazione ICCAT 21-09 incoraggia le parti contraenti ad attuarla prima della sua entrata in vigore il 17 giugno 2022 e tenuto conto dell'importanza di tali disposizioni per la conservazione dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale, il presente atto delegato dovrebbe applicarsi a decorrere dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- (5) Per gli stessi motivi il presente atto delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ https://www.iccat.int/Documents/Recs/COMPENDIUM_ACTIVE_ENG.pdf

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento delegato (UE) 2015/98 è inserito il seguente articolo 5 *ter*:

«Articolo 5 *ter*

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o esemplari interi di squalo mako (*Isurus oxyrinchus*) dell'Atlantico settentrionale catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT nel 2022 e nel 2023.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
